



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio del 17 settembre 2020

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente
Domenico Cerqua	Referendario
Ruben D'Addio	Referendario, relatore

Visti gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e, in particolare, l'articolo 11, contenente modifiche ai commi 2, 3 e 3 *bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 26 aprile 2013 (G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (ex allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (ex allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (ex allegato C);

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15 del 9 aprile 2015 (15/SE-ZAUT/2015/QMIG) concernente l'individuazione dei soggetti legittimati alla sottoscrizione della relazione di fine mandato;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020, con cui sono state indette le elezioni comunali in data 20 e 21 settembre 2020;

Viste le Relazioni di fine mandato trasmesse dai Sindaci dei Comuni di Bonefro (CB), Casalciprano (CB), Cercepiccola (CB), Lupara (CB), Montenero Di Bisaccia (CB), Pietracatella (CB), Pietracupa (CB), Provvidenti (CB), Roccavivara (CB), San Giuliano del Sannio (CB), Agnone (IS), Conca Casale (IS), Montenero Val Cocchiara (IS), Poggio Sannita (IS), Pozzilli (IS), Sant'Angelo Del Pesco (IS), Roccasicura (IS), Santa Maria Del Molise (IS) e Sesto Campano (IS);

Vista l'ordinanza n. 25/PRES/2020, del 15 settembre 2020, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato, per il 17 settembre 2020, la Camera di consiglio "da remoto" ex articoli 84, comma 6 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

Udito il relatore, Referendario Ruben D'Addio,

IN DIRITTO

1.1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'articolo 11, comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o

dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

1.2. La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*".

A tal fine, la Relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei 3 giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la relazione di fine mandato e la

certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Per rendere cogenti le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011, il legislatore ha previsto specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del Comune o per il Segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente).

Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, ha ritenuto che *"in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. N. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze"*.

Inoltre, si è autorevolmente sostenuto che *"la relazione di fine mandato... si configura come strumento che garantisce "la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti" come recita anche l'art. 1, comma 1, della legge n. 42/2009), in un'ottica di avvicinamento dell'elettore all'eletto, secondo i postulati del federalismo fiscale ... [coniugandosi] in modo indissolubile, secondo la giurisprudenza costituzionale, "alla cura dei sottesi interessi finanziari", e all'esigenza del perseguimento del bene comune, al punto che "sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l'incuria del loro equilibrio strutturale interrompono - in virtù di una presunzione assoluta - il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti" (Corte costituzionale, 26 settembre 2017 n. 228)" (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza del 18 settembre 2019, n. 28/2019/DELC).*

1.3. Dando seguito alle indicazioni normative e giurisprudenziali sopra richiamate, questa Sezione regionale ha rilevato che gli enti locali interessati dalle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, indette con decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020, erano tenuti a:

- redigere la Relazione di fine mandato entro il 23 luglio 2020,
- ottenerne la certificazione da parte dell'Organo di revisione entro i 15 giorni successivi (al limite, entro il 7 agosto 2020);
- trasmettere la relazione certificata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro i 3 giorni successivi (al limite, entro il 10 agosto 2020);
- pubblicare la relazione certificata sul proprio sito istituzionale entro i 7 giorni successivi dall'avvenuta certificazione (al limite entro il 14 agosto 2020).

Tali termini *ex* articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono stati calcolati con decorrenza dalla scadenza dei mandati, riferita alla conclusione delle prossime consultazioni elettorali, in forza del regime di *prorogatio* specialmente disposto per il Sindaco e la Giunta comunale dal tuttora vigente articolo 8, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, analogamente a quanto prevede, per il Consiglio comunale, l'articolo 38, comma 5, T.U.E.L..

Resta, tuttavia, ferma la diversa disciplina dettata dal successivo comma 3 per gli enti locali parimenti interessati dalle prossime elezioni, ma oggetto di scioglimento anticipato della consiliatura, per cui vigono i diversi termini di:

- sottoscrizione della relazione e certificazione da parte degli organi di controllo interno entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni (ovvero, entro il 4 agosto 2020);
- trasmissione della relazione certificata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nei 3 giorni successivi (ovvero, al limite entro il 7 agosto 2020);
- pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi all'avvenuta certificazione (al limite, entro l'11 agosto 2020).

A presidio di tali adempimenti il comma 6 del medesimo articolo prevede specifiche ipotesi sanzionatorie: *"in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia*

della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".

Non da ultimo, per giungere all'accertamento compiuto, si è tenuto conto della contingente gravità dell'emergenza da pandemia da Covid-19 tuttora in corso, che ha comportato e comporta ancora difficoltà, disagi e rallentamenti della vita, non solo amministrativa, dell'intera Nazione.

Così, il Collegio ha ritenuto di privilegiare, rispetto ai meri adempimenti formali, la funzione sostanziale svolta dalle relazioni di fine mandato, ovvero notiziare pubblicamente dell'attività amministrativa compiuta prima della chiamata alle urne, al fine di consentire agli elettori l'esercizio più consapevole del diritto di voto: dunque, si è valorizzata, in via principale, l'effettiva e tempestiva pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente, adempimento che, a giudizio del Collegio, rappresenta il fulcro dei presidi recati dalla normativa in parola.

IN FATTO

2.1. Ciò premesso in ordine alle relazioni di fine mandato dei **Comuni di Bonefro (CB), Casalciprano (CB), Cercepiccola (CB), Lupara (CB), Montenero Di Bisaccia (CB), Pietracatella (CB), Pietracupa (CB), Provvidenti (CB), Roccavivara (CB), San Giuliano del Sannio (CB), Agnone (IS), Conca Casale (IS), Montenero Val Cocchiara (IS), Poggio Sannita (IS), Pozzilli (IS), Sant'Angelo Del Pesco (IS), Roccasicura (IS), Santa Maria Del Molise (IS) e Sesto Campano (IS)**, dall'attività istruttoria condotta emerge il sostanziale rispetto della normativa in esame da parte di tutti gli Enti suddetti.

Le rispettive relazioni di fine mandato sono state redatte, sottoscritte, certificate, trasmesse a questa Sezione e, soprattutto, pubblicate sul sito istituzionale degli Enti citati, in ossequio alle forme ed ai termini dettati dall'articolo 4 citato.

Tutto ciò premesso e considerato

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise,

ACCERTA

- il rispetto, da parte dei Comuni di Bonefro (CB), Casalciprano (CB), Cercepiccola (CB), Lupara (CB), Montenero Di Bisaccia (CB), Pietracatella (CB), Pietracupa (CB), Provvidenti (CB), Roccavivara (CB), San Giuliano del Sannio (CB), Agnone (IS), Conca Casale (IS), Montenero Val Cocchiara (IS), Poggio Sannita (IS), Pozzilli (IS), Sant'Angelo Del Pesco (IS), Roccasicura (IS), Santa Maria Del Molise (IS)

e Sesto Campano (IS), delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni;

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco ed al Consiglio dei Comuni di Bonefro (CB), Casalciprano (CB), Cercepiccola (CB), Lupara (CB), Montenero Di Bisaccia (CB), Pietracatella (CB), Pietracupa (CB), Provvidenti (CB), Roccavivara (CB), San Giuliano del Sannio (CB), Agnone (IS), Conca Casale (IS), Montenero Val Cocchiara (IS), Poggio Sannita (IS), Pozzilli (IS), Sant'Angelo Del Pesco (IS), Roccasicura (IS), Santa Maria Del Molise (IS) e Sesto Campano (IS).

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sui siti internet alla sezione "*Amministrazione trasparente*" dei Comuni suddetti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 17 settembre 2020.

L'estensore
(Ruben D'Addio)

Il Presidente
(Lucilla Valente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 SETTEMBRE 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)